

SINTESI

Causa Pilla c. Italia – Terza Sezione – sentenza 2 marzo 2006 (ricorso n. 64088/00)

(in materia di esecuzione della pena della reclusione: constatata la violazione dell'articolo 5 CEDU, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 5 (*diritto alla libertà e alla sicurezza*) e dell'art. 13 CEDU (*diritto ad un ricorso effettivo*). Il ricorrente era stato arrestato nel 1997 in esecuzione di due condanne definitive alla pena della detenzione e, successivamente all'arresto, aveva presentato istanza per il riconoscimento della continuazione tra i reati a base delle due condanne, al fine di beneficiare dell'indulto di cui al D.P.R. n. 394 del 22 dicembre 1990. Nel dicembre 1997, la Corte d'appello di Napoli, decidendo su tale istanza, riconosceva il vincolo della continuazione e determinava in due anni e quattro mesi il periodo di detenzione. Tuttavia, rigettava la domanda di indulto poiché non era possibile stabilire quali fatti fossero stati commessi prima del termine fissato dal citato D.P.R. n. 394 del 1990 per l'applicazione del beneficio. La Corte di Cassazione, adita dal ricorrente, accoglieva le sue istanze, con sentenza del 30 novembre 1998, ritenendo che, anche in caso di reato continuato, occorresse far applicazione del principio del *favor rei*. Alla luce di tale principio, secondo la Suprema Corte, risultava superfluo distinguere tra i fatti commessi prima e quelli commessi dopo il 24 ottobre 1989, data entro la quale era efficace l'indulto, che doveva quindi essere accordato. In sede di giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Napoli, in applicazione del principio indicato dalla Corte di Cassazione, riteneva superflua la determinazione di quali fatti fossero stati commessi prima del 25 ottobre 1989 e, con sentenza del 14 dicembre 1999, accordava l'indulto per nove mesi e quattro giorni. In applicazione di tale decisione, il ricorrente – che nel frattempo era stato liberato anticipatamente il 7 luglio 1998 per buona condotta – avrebbe dovuto essere rimesso in libertà il 14 febbraio 1998. Presentava quindi ricorso alla Corte europea per detenzione irregolare, per il periodo successivo al febbraio 1998, in conseguenza dell'applicazione tardiva dell'indulto, dolendosi anche della mancata riparazione per il periodo di detenzione senza titolo.

Decisione. La Corte, ricordato che lo scopo della Convenzione è quello di proteggere diritti a livello non teorico, ma concreto ed effettivo, ha affermato che le ipotesi di privazione della libertà previste dall'art. 5 CEDU sono soggette ad interpretazione restrittiva, al fine di garantire che nessuno sia privato arbitrariamente della libertà personale. Ha quindi rilevato, alla luce del disposto dell'art. 1 del D.P.R. n. 394 del 1990, che, qualora ricorrano le condizioni ivi stabilite per l'indulto, i giudici non hanno alcuna discrezionalità nell'applicazione dell'istituto. Pertanto, ad avviso della Corte, la decisione sull'indulto è intervenuta tardivamente, dopo che il ricorrente aveva già scontato una pena superiore a quella eseguibile qualora il beneficio fosse stato tempestivamente applicato, con conseguente violazione dell'art. 5, par. 1, CEDU. Esaminando la fattispecie anche sotto il profilo dell'art. 5, par. 5, CEDU (diritto a riparazione per detenzione ingiusta), la Corte ha constatato l'assenza nell'ordinamento italiano di disposizioni che consentissero al ricorrente di chiedere un indennizzo in sede nazionale per detenzione irregolare. Ha quindi dichiarato la violazione del citato articolo anche alla luce del par. 5, mentre non ha ritenuto di affrontare i motivi di ricorso relativi all'art. 13 CEDU.

Quanto ai danni, la Corte non ha ravvisato legame di causalità tra le violazioni constatate e i danni materiali invocati, mentre ha ritenuto che il ricorrente avesse subito danni morali certi e ha conseguentemente accordato €11.000,00 a tale titolo, nonché €3.000,00 per spese di giudizio.

